



COMUNE DI COLLEPASSO

PROVINCIA DI LECCE

www.comunedicollepasso.gov.it

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. **195** del 26.03.2013 con il quale viene dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2013, ai sensi della legge n. 353 del 21/11/2000 e della L.R. n. 18 del 30/11/2000;

VISTA la Circolare della Regione Puglia –Servizio Prot. Civ.–, prot. n. 2305 del 05.03.2013;

INFORMA LA CITTADINANZA

1. Che dal **15 giugno 2013 al 15 settembre 2013** è dichiarato lo stato di grave pericolosità di incendio per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate della Regione Puglia. Durante il suddetto periodo è tassativamente vietato:
 - accendere fuochi di ogni genere, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate (pic-nic, campeggio, ecc.);
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - transitare e/o sostare autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
2. Che i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni confinanti con strade devono provvedere alla pulizia e diserbo degli stessi lungo la linea di confine, tracciando una fascia protettiva per una larghezza non inferiore a 15 metri. Che la bruciatura delle stoppie può essere praticata a condizioni che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata una fascia protettiva per una larghezza non inferiore a 15 metri e deve essere controllata sul posto, dall'accensione allo spegnimento, dal proprietario o conduttore del fondo. Coloro che intendono avvalersi della pratica dell'accensione delle stoppie, devono darne preventiva comunicazione, almeno 15 giorni prima della data di inizio della bruciatura, all'Amministrazione Comunale competente per territorio che dovrà verificarne la compatibilità con le disposizioni di cui al presente Decreto.
3. Che ai proprietari o ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o a riposo è vietato bruciare la vegetazione spontanea ed hanno l'obbligo di realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del fondo prive di vegetazione.

Tutti i cittadini, in caso di emergenza, sono invitati a farne segnalazione immediata, utilizzando i seguenti numeri telefonici:

VIGILI DEL FUOCO	115	0833 202222	0836 428715
CORPO FORESTALE DELLO STATO			0832 - 397415 / 318
NUMERO VERDE			1515
POLIZIA MUNICIPALE COLLEPASSO			0833 345686

I trasgressori saranno puniti a norma dell'art. 10 della legge 21/11/2000, n. 353 – con una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 1.033,00 fino ad un massimo di € 10.329,00.

Collepasso, lì 03/06/2013

IL SINDACO
Dott. Paolo MENOZZI